



Cassazione Civile su detrazione, dalla base imponibili del TFR erogato dall'INPDAP, dei contributi previdenziali versati in riscatto dei servizi ante ruolo o speciale

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1250 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 18/01/2017

ORDINANZA

sul ricorso 11689-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis:

- ricorrente -

contro

OMISSIS

- intimato -

avverso la sentenza n. 6653/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 22/10/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., letta la memoria difensiva di parte controcorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a silenzio-rifuto sull'istanza di rimborso dell'Irpef relativa all'anno di imposta 2008 in ragione della invocata detrazione, dalla base imponibile del TFR erogato dall'INPDAP, dei contributi previdenziali versati dal contribuente in riscatto dei servizi ante ruolo o speciale (per il servizio prestato nell'Aeronautica militare), l'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della C.T.R. Lazio n. 6653/38/14 (dep. 7/11/2014) che ha confermato la decisione per cui non sarebbero soggetti a tassazione i contributi previdenziali volontari a carico del dipendente, in base ai principi espressi dalla L. n. 482/85 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/86.

2. Il motivo dedotto (*“violazione degli artt. 19, co. 2, TUIR, nonché 2 e 4 della L. n. 482/85, come integrati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986”*), con cui si assume che la detrazione dal computo delle somme soggette ad IRPEF ai fini del TFR riguardava solo le somme versate in parte dal datore di lavoro e in parte del lavoratore, non anche quelli versati dal solo dipendente a titolo di riscatto volontario, è fondato.

3. Invero, come di recente ribadito da questa Corte (Cass. civ. Sez. VI-5, n. 1302/16), la parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato alimentata con contributi a suo esclusivo carico, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria *“posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili”* (conf. Cass. nn. 8403/13, 10584/97; cfr. Corte cost. n. 42/92).

4. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-I, n. 1778/16 e VI-I n. 18893/16).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente, che condanna a

rifondere all'amministrazione ricorrente le spese processuali di legittimità, liquidate in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

compensare le spese del processo al merito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 1 dicembre 2016

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo